



COMUNE DI FICCARAZZI

AREA METROPOLITANA PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 302 DEL 17/04/2024

UFFICIO: Settore I Amministrativo/

Oggetto:	Presenza d'atto attribuzione dell'indennità di carica al Vice Presidente del Consiglio Comunale, in attuazione del disposto di cui all'art. 59 della L.R. 3/2024.
-----------------	---

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo

Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che diano luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, in relazione al presente provvedimento.

Visto il Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti di sezione mod. 40/CS del 14 giugno 2022 di proclamazione dei Consiglieri eletti in occasione delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, agli atti del Comune, i cui risultati sono stati resi noti con manifesto pubblicato in data 16 giugno 2022, ref. n. 812, all'Albo Pretorio on line ed in luoghi pubblici, oltrechè notificato agli eletti con nota prot. n. 12036 di pari data

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2022, è stato eletto Vice Presidente del Consiglio Comunale il consigliere Salvatore Fontana.

Visto l'art. 59, comma 1, della L.R. 3/2024, pubblicata nella GURS – Parte Prima - n. 7 del 3 febbraio 2024 – a norma del quale “*al Vice Presidente del Consiglio Comunale, eletto ai sensi dell'art.19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss. mm. ii., è dovuta, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge (01.02.2024), l'indennità di funzione in misura del 60 per cento di quella spettante al Presidente, in rapporto alla dimensione demografica dell'Ente*”

Richiamati:

- la disciplina normativa regionale in materia di indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale contenuta all'art.19 della L.R. n.30/2000;
- l'art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015 recante “*Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie*”, secondo cui “*A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive*

modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica”;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000 n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, espressamente richiamato dalla citata disposizione regionale, in cui vengono determinati, in relazione alla classe demografica dell'Ente di riferimento, i valori economici di riferimento per le indennità mensili dei sindaci, rispetto alle quali parametrare e definire le indennità di Vice Sindaco e degli Assessori (allegato A al citato Decreto), nonché conseguentemente del Presidente del Consiglio Comunale.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge 23.12.2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e secondo quanto precisato dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo con delibera n. 1 del 12.01.2012, dette indennità di funzione sono oggetto di riduzione strutturale nella misura del 10%.

Vista, altresì, la Legge Regionale n. 30/2000 che all'art. 18 co. 1, nel testo vigente, testualmente recita: *“I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22.”*

Rilevato che l'art. 19 co. 2 della Legge Regionale n. 30/2000 e l'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000 prevedono che l'indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa non retribuita al proprio datore di lavoro.

Evidenziato che, in detto quadro normativo e interpretativo, si è inserito l'art. 1, comma 583, della Legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che prevede un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, parametrandola al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle regioni nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni stabilendo altresì, al successivo comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023, istituendo a tal fine un fondo statale a copertura delle maggiori spese.

Rilevato, in particolare, che il citato comma 583 con riferimento ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti fissa nel 30% del trattamento economico complessivo del Presidente della regione la misura dell'indennità di funzione mensile spettante a regime (da anno 2024) ai relativi Sindaci.

Tenuto conto che il comma 585 della suddetta Legge di bilancio dispone altresì che *“le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119”.*

Ricordato, a riguardo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. R. n.11/2015, al Presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica e dunque pari al 45% dell'importo della indennità del rispettivo sindaco.

Rilevato che l'art. 13, comma 51, L.R. n. 13/2022 ha previsto la possibilità per gli Enti locali siciliani di applicare la richiamata disciplina nazionale, con oneri a loro carico.

Dato atto che, ai sensi della richiamata nuova normativa e con riferimento alla classe demografica di appartenenza di questo Ente, le indennità di funzione mensili lorde in misura integrale previste per gli Amministratori locali potevano essere incrementate con decorrenza 2024 e dunque a regime, in misura pari ai seguenti importi:

- Sindaco - euro 4.140,00 (30% di euro 13.800)
- Vicesindaco – euro 2.277,00 (55% indennità del Sindaco)
- Assessore comunale – euro 1.863,00 (45% indennità del Sindaco)
- Presidente del CC - euro 1.863,00 (pari all'indennità di Assessore).

Preso atto che l'art. 2 della L.R. n. 2/2023 ha previsto il concorso finanziario della Regione Sicilia alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di cui al citato art. 13, comma 51, L.R. n. 13/2022, autorizzando una spesa di 6.000.000,00 di euro per il triennio 2023/2025.

Visti i D. A. Autonomie Locali n. 260 del 30/06/2023 e n. 261 del 4/07/2023 che, in attuazione di detta disposizione regionale, quantificano per i Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti, un contributo per ciascun anno del triennio 2023/2025 pari ad euro 18.678,71 a titolo di concorso al maggior onere economico conseguente alla nuova normativa in materia (popolazione di questo Ente alla data dell'01/01/2022: 12.899 abitanti).

Evidenziato che detto contributo copre soltanto una quota della maggiore spesa annua conseguente agli incrementi delle indennità di funzione del Sindaco, Vicesindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale come determinati alla stregua dei citati commi 583, 584 e 585 della Legge n. 234/2021 e che è stata precisa volontà di questi ultimi contenere detti incrementi nei limiti del contributo concesso, giusta Deliberazione GC n. 77 del 30 ottobre 2023.

Dato atto che alla stregua dei citati commi 583, 584 e 585 della Legge n. 234/2021, l'indennità di funzione mensile lorda spettante al Presidente del Consiglio Comunale, come a regime per l'annualità 2024, ammonta ad €1.863,00 (45% indennità del Sindaco);

Ribadito che in attuazione dell'art. 59, comma 1, della L.R. 3/2024, “*al Vice Presidente del Consiglio Comunale, eletto ai sensi dell'art.19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss. mm. ii., è dovuta, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge (01.02.2024), l'indennità di funzione in misura del 60 per cento di quella spettante al Presidente, in rapporto alla dimensione demografica dell'Ente*”, come di seguito indicato;

CARICA	IMPORTO MENSILE LORDO ----- IMPORTO ANNUO LORDO
PRESIDENTE C.C. 45% indennità del Sindaco	euro mensili 1.863,00 importo annuale euro 22.356,00
VICE PRESIDENTE C.C. 60% indennità del Presidente del Consiglio Comunale	euro mensili 1.117,80 importo annuale 13.413,60

Preso atto, che con nota acquisita al prot. n. 6561 del 15 aprile 2024, il Vice Presidente del Consiglio Comunale, Cons. Salvatore Fontana ha comunicato la propria condizione lavorativa e dichiarato di non optare per il collocamento in aspettativa.

Ritenuto, per quanto sopra, di rideterminare l'indennità di carica spettante al Vice Presidente del Consiglio Comunale, **applicando l'abbattimento del 50%**, tenuto conto della sua condizione lavorativa e preso atto dell'assenza di suo collocamento in aspettativa, come di seguito:

VICE PRESIDENTE C.C. 60% indennità del Presidente del Consiglio Comunale	ABBATTIMENTI PER POSIZIONE LAVORATIVA 50% - No aspettativa	IMPORTO MENSILE /ANNUO LORDO euro mensili 558,90 importo annuale 6.706,80
--	--	--

Dato atto che la spesa annua pari ad euro 5.589,00, oltre Irap, rientra tra quelle oggetto di previsione normativa e che pertanto ricorrono i presupposti di cui alla citata disposizione.

Vista

- la Deliberazione del CC. n. 3 del 24.02.2020 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo ente ai sensi dell'art.244 e seguenti del TUEL;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 23.11.2021, con la quale è stata approvata, previa acquisizione di relazione e parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, con relativi allegati, Dup e Modello F, ai sensi dell'art. 259 D.Lgs. n.267/2000;
- la Deliberazione CC n. 22 del 30.06.2022, IE di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2023, allegati e DUP, a seguito di approvazione con decreto del Ministero dell'Interno dell'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2019/2023 ex art. 267, comma 1, del D. Lgs 267/2000.

Vista la Deliberazione GC. n. 30 del 03.04.2024 di proroga della gestione provvisoria del bilancio 2024.

Richiamata la Determinazione Sindacale n. 2 del 12 febbraio 2024, con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di Responsabile di P.O. del Settore I – Amministrativo.

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la L.R. n.30/2000

Vista la L.R. 3/2024

Visto lo Statuto

DETERMINA

- **Di ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- **Di prendere atto che** con decorrenza dal 01.02.2024 viene attribuita l'indennità di carica in favore del Vice Presidente del Consiglio Comunale, in attuazione del disposto di cui all'art.59, comma 1 della Legge Regionale n. 3/2024, nella misura del 60% di quella spettante al Presidente, in rapporto alla dimensione demografica dell'Ente, che in base ai conteggi effettuati dal Responsabile del Settore I e dal Responsabile del Settore II, viene quantificata come di seguito, tenuto conto della condizione lavorativa e professionale del Vice Presidente in carica e del suo mancato collocamento in aspettativa:

VICE PRESIDENTE C.C. 60% indennità del Presidente del Consiglio Comunale	ABBATTIMENTI PER POSIZIONE LAVORATIVA 50% No aspettativa	IMPORTO MENSILE /ANNUO LORDO euro mensili 558,90 importo annuale 6.706,80
--	--	--


- **Di rimettere** al Settore Economico-finanziario l'adozione degli atti gestionali conseguenti alla presente determinazione.
- **Di dare atto** che la spesa di che trattasi rientra nella previsione di cui all'art. 163 comma 2° del Dlgs n. 267/2000 nonché all'art. 188 comma 1° quater del TUEL in quanto si tratta di spesa obbligatoria per legge per l'assolvimento di servizi essenziali ed indefferibili in assenza dei quali potrebbero essere arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore.
- **Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile Settore II Finanziario, ai fini del competente controllo contabile, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria.
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line ed in modo permanente, entro sette giorni dall'acquisizione di efficacia, nella sezione "atti e provvedimenti L.R. 11/2015" , dando atto altresì, che lo stesso deve essere inserito in elenco nella sezione "Amministrazione trasparente": sottosezione di primo livello: "Provvedimenti", sottosezione secondo livello "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi" ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 D. Lgs n. 33/2013.


Rende noto che:

La struttura amministrativa competente è il Settore I Amministrativo

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa P. L. Comparetto, Responsabile del Settore I

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia -Palermo

<p>Il responsabile Del Procedimento</p> <p>Comparetto Piera Letizia</p>	<p>Il Responsabile Del Settore</p> <p>Dott. Comparetto Piera Letizia </p> <p>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>
---	--

<p align="center">Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria</p> <p align="center">Si attesta di avere effettuato i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e art.. 29 del Regolamento di contabilità vigente.</p> <p align="center">Dott.Ignazio Tabone </p> <p align="center">Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</p>

PUBBLICAZIONE

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili il sottoscritto nella rispettiva qualità, richiede la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ON-Line, confermando che lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine solleva da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.

Il Responsabile della Direzione



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa